

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' FAVARO VENETO - APS

VERBALE DI ASSEMBLEA

Andata deserta la prima convocazione, in seconda convocazione alle ore 15:30 di mercoledì 23 novembre 2022 presso l'Auditorium di Favaro, verificata la presenza dei soci: Baldan Giorgio, Bortoli Mario, Carbone Carmela, Catullo Nadia, Corradi Maria, Filippetto Tiziana, Francesconi Maria Luisa, Mazzucato Anna, Moiana Maria Regina, Pavan Massimo, Saccon Ulolanda, Tasin Renzo, Trevisan Lucia, Vettori Anna Maria, Zuin Silvano

Il Presidente illustra l'unica voce all'Ordine del Giorno

- Adeguamento dell'articolo 5 dello Statuto alle specifiche del Registro Unico nazionale del Terzo Settore

Relazionando i convenuti circa le e-mail ricevute dall'Ufficio Regionale RUNTS.

Dopo l'integrazione richiesta dall'Ufficio Regionale l'articolo 5 dello Statuto così si riformula:

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si propone di svolgere attività culturali artistiche e ricreative di interesse sociale con finalità educativa in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- organizzazione di corsi, laboratori e conferenze
- organizzazione di visite guidate a musei o siti di interesse storico e artistico
- organizzazione di momenti ludici aggregativi finalizzati ad un invecchiamento attivo
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 5 D.Lgs. 117/17 – lettera i)

I convenuti, con voto unanime, esprimono approvazione.

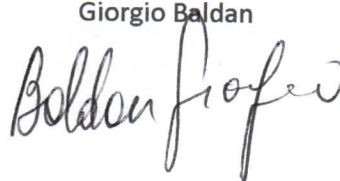
Null'altro da discutere, alle ore 16.10 il Presidente scioglie l'Assemblea

Favaro Veneto, 23/11/2022

Il Presidente
Renzo Tasin



Il Segretario
Giorgio Baldan



Reg. II. 3/12/22 c/o Ufficio Territoriale di competenza
Euro ESENTE Al N. 4227 serie 3A PRIVAT.
Confermi al Mod. F 23

IL FUNZIONARIO (*)
Castaldo Michele
delega, del Direttore Provinciale, Eugenio Amisano

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' FAVARO VENETO - APS

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

è costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<Università della Terza Età Favaro Veneto - APS>> - siglabile UNITER- . Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via Monte Abetone, 20 – 30173 Favaro Veneto, nel Comune di Venezia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera il Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si propone di svolgere attività culturali artistiche e ricreative di interesse sociale con finalità educativa in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- organizzazione di corsi, laboratori e conferenze
- organizzazione di visite guidate a musei o siti di interesse storico e artistico
- organizzazione di momenti ludici aggregativi finalizzati ad un invecchiamento attivo
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 5 D.Lgs. 117/17 – lettera i)

In particolare :

- I corsi di durata commisurata all'intero anno sociale sono riportati nel calendario corsi che è diffuso in chiusura dell'anno sociale precedente. I corsi di minore durata, tra le quattro e le dieci lezioni, sono comunicati con congruo anticipo durante l'anno sociale di riferimento. Il numero massimo di partecipanti ad ogni corso è funzione della ricettività del locale ove lo stesso viene tenuto e da specifiche indicazioni del docente. Raggiunto tale numero il corso si considera perfezionato.
- Le conferenze si tengono nel locale con la maggior capienza disponibile. Sono comunicate con opportuno anticipo e pubblicizzate alla cittadinanza mediante i normali canali di informazione.
- Le visite guidate hanno per oggetto musei e siti di interesse storico e artistico e sono comunicate con opportuno anticipo.
- I momenti ludici aggregativi sono finalizzati alla socializzazione tra gli associati e sono comunicati con opportuno anticipo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è aperta a recepire ed attuare ogni altra attività ritenuta utile ad un invecchiamento attivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - (Ammissione)

sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle, e accettano il presente Statuto e il Regolamento Interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. Nella domanda di ammissione il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità, sottoscrivere l'accettazione dello Statuto e del Regolamento Interno e l'impegno a versare la quota associativa ed ogni contributo richiesto.

La deliberazione è verbalizzata e comunicata all'interessato.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e di esclusione. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa e gli eventuali contributi annuali sono intrasmissibili e non rimborsabili.

All'atto dell'ammissione, il Socio verrà scritto nel Libro soci.

Vi sono due categorie di soci:

- onorari: sono persone nominate tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
- ordinari: sono coloro la cui domanda di ammissione è stata approvata dal Consiglio Direttivo e che versano la quota di iscrizione annuale. Tra i Soci ordinari si annoverano anche i fondatori, che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione. Tra i Soci ordinari si riconoscono anche i docenti dei corsi: costoro sono persone che per cultura, professione, incarichi ricoperti, particolari abilità e grande disponibilità propongono di anno in anno all'Associazione di intrattenere ed istruire gli associati, i loro familiari e i terzi in modo volontario e gratuito, nella materia a loro più congeniale. Tra i Soci ordinari si riconoscono anche gli assistenti ai corsi, che in modo volontario e gratuito collaborano con i docenti organizzando i locali, annotando le presenze e segnalando eventuali variazioni di orario.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

Soci ordinari dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo articolo 32;
- Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'articolo 29 del Codice del Terzo Settore;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, organo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi di tipo forfettario.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea in occasione della successiva convocazione, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

*Socio che non corrisponde la quota associativa entro 90 giorni è escluso dall'Associazione, senza ulteriore ratifica da parte dell'Assemblea.

ART. 10 - (Organi sociali)

gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei Revisori dei Conti

tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori. Tale comunicazione può avvenire a mezzo servizio postale, e-mail, sms o altra forma di comunicazione elettronica ai recapiti risultanti dal Libro soci. L'avviso è comunque affisso nella bacheca della segreteria dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea e dà corso all'ordine del giorno; il Segretario dell'Associazione verbalizza i lavori. Il verbale così redatto è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca i Revisori dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto e del Regolamento Interno;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza;

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'Assemblea ordinaria approva eventuali modifiche al Regolamento Interno a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei Soci iscritti.

er l'elezione delle cariche sociali, con una prima votazione viene eletto il Presidente e con una immediata seconda lezione vengono eletti i rimanenti quattro membri del Consiglio Direttivo. Con ulteriore votazione vengono eletti i tre revisori dei conti.

ART. 14 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ed è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Nella riunione successiva alla nomina, in seno al Consiglio Direttivo vengono nominati il Direttore dei corsi, il Segretario, il Tesoriere e il Coordinatore delle attività.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante email, sms o altri sistemi elettronici di comunicazione con preavviso di almeno sette giorni ogni volta lo ritiene opportuno; oppure su richiesta di almeno due consiglieri. Nella convocazione è stabilita luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dei revisori dei Conti e dell'Assemblea, e cura gli ulteriori adempimenti di legge;
- predispose tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati, secondo quanto stabilito negli articoli 6 e 9 del presente Statuto;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo, del quale è membro, e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

Il Presidente compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Il Segretario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 – (Direttore dei corsi)

Il Direttore dei Corsi è nominato in seno al Consiglio Direttivo. A lui compete l'organizzazione dei corsi dell'Associazione ed ogni altra questione legata alla didattica. Coordina le disponibilità dei docenti e, considerando la disponibilità degli spazi, provvede alla stesura del calendario corsi. Egli riferisce in Consiglio Direttivo. Il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione di uno o più associati.

Propone al Consiglio Direttivo le conferenze e, in collaborazione con il Coordinatore delle attività, le visite guidate. Ove ritenuto necessario, propone al Consiglio Direttivo la delega da conferire a uno o più associati in supporto alle iniziative.

ART. 17 – (Segretario)

Il Segretario collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di impossibilità. Redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo; archivia tutti i documenti riguardanti la vita dell'Associazione; organizza la segreteria; redige ed aggiorna il Libro degli associati.

ART. 18 (Tesoriere)

Il Tesoriere redige ed aggiorna i libri contabili, la cassa e il conto corrente bancario; riceve ed annota ogni entrata finanziaria. Egli ha autonomia decisionale nell'autorizzare le piccole spese attinenti la gestione della segreteria. Ogni altra spesa è autorizzata dal Consiglio Direttivo. Egli redige il bilancio di consuntivo, che viene sottoposto ai Revisori dei conti prima di essere presentato all'Assemblea per l'approvazione. Elabora il bilancio di previsione, che viene sottoposto al Consiglio Direttivo prima di essere presentato all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 19 – (Coordinatore delle attività)

Il Coordinatore delle attività coordina le iniziative diverse dalle attività didattiche in aula così da creare una offerta organica e diversificata nel corso dell'anno sociale. Collabora con il Direttore dei corsi per l'organizzazione delle visite guidate e propone al Consiglio Direttivo i momenti ludici aggregativi o ogni altra attività mirante ad un invecchiamento attivo.

ART. 20 - (Collaborazioni e Gruppi di lavoro)

Il Direttore dei corsi può avvalersi della collaborazione di uno o più associati.

Il Segretario può avvalersi della collaborazione di un associato.

Le deleghe in tal senso sono approvate dal Consiglio Direttivo.

È prevista la formazione di Gruppi di lavoro per sviluppare proposte su nuove attività o nuove iniziative dell'Associazione.

La nomina è approvata dal Consiglio Direttivo.

ART. 21– (Revisori dei conti)

Sono nominati dall'Assemblea in numero di tre Revisori, tra i Soci ordinari, con funzione di verifica e controllo del bilancio. Analogamente ai membri del Consiglio Direttivo, durano in carica per tre anni. Esaminano il bilancio di consuntivo, valutando che le spese siano state mirate al perseguimento degli scopi statuti e congrue al bilancio di preventivo. Redigono una relazione nella quale esprimono le loro valutazioni. Tale documento accompagna il bilancio di consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma non di voto. I loro pareri sono comunque tenuti in considerazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 22 – (Quote e Contributi da Soci)

La quota di iscrizione è riferita all'anno sociale – dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo – ed è stabilita dal Consiglio Direttivo; essa consente di accedere ai diritti ed obbliga il Socio ai doveri di cui all'articolo 7 dello Statuto. La quota associativa è intransmissibile e non rimborsabile.

Il Consiglio Direttivo stabilisce altresì un contributo che il Socio è tenuto a corrispondere per accedere alle attività didattiche svolte nell'anno sociale. Il Consiglio Direttivo può comunque stabilire un ulteriore contributo per i Soci che frequentano corsi la cui gestione risulti particolarmente onerosa per l'Associazione.

Le visite guidate e momenti ludici sono soggetti a contributo da parte dei partecipanti e commisurato alle spese sostenute per la realizzazione.

In casi particolari di volta in volta stabiliti dal Consiglio Direttivo, il Socio investito di particolari incarichi o deleghe può essere esentato dal pagamento dei contributi di cui sopra, senza che ciò precluda l'accesso alle attività didattiche o ludiche dell'Associazione. Egli è tenuto soltanto al pagamento della quota associativa.

ART.23 - (Organo di controllo)

Al verificarsi delle condizioni dell'articolo 30 del D. Lgs 117/2017, verrà nominato un Organo di controllo con funzioni di:

- Vigilanza sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa;
- Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attestazione che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto;

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 24 - (Organo di revisione legale dei conti)

Per verificarsi delle condizioni dell'articolo 31 del D. Lgs 117/2017, verrà nominato un Organo di revisore legale dei conti. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 25 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi ordinari e straordinari da Soci
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Inchè non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terza Settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla Legge 383/2000.

ART. 26 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 27 - (anno sociale e anno finanziario)

L'anno sociale coincide con l'anno accademico, e va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.
L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

ART. 28

(Bilancio)

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, verificato e controllato dai Revisori dei conti e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 29 - (Bilancio sociale)

Per verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D. Lsg 117/2017 l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 30

(Assicurazione dei Soci)

Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie e infortuni connessi all'attività di volontariato, e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo 18 D. Lsg 117/2017.

ART. 31 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 - (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro degli associati, **tenuto a cura del Consiglio Direttivo**;
- Il libro delle adunanze e **delle deliberazioni** delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, **tenuti a cura del Consiglio Direttivo**;
- Il libro delle adunanze e **delle deliberazioni** dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- Il registro dei volontari, **tenuto a cura del Consiglio Direttivo**; detto registro può essere integrato nel libro degli associati.

tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 33 - (Disposizioni finali)

per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

